



Comune di Arquata Scrivia

Provincia di Alessandria

P.zza S. Bertelli, 21 – 15061 Arquata Scrivia Tel 0143-600411 - Fax 0143-600417

Codice Fiscale: 00274600063 - Cod. IBAN: IT45 T 05696 01400 000040800X56

P.E.C.: comune.arquatascrivia.al@legalmail.it

Servizio PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA AMBIENTE

Determinazione n. 271 del 07/06/2019

N. per servizio 10

**OGGETTO: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI BONIFICA AI SENSI D.LGS. 152/2006 E
S.M.I. RELATIVA AL SITO TAMOIL 8219 – ADS VALLESCRIVIA EST – AUTOSTRADA A7 DI
CUI A DET. URB. N. 16 DEL 04/12/2018.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, relativi ai Responsabili dei Servizi;
- gli artt. 169 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, relativi alla gestione del bilancio;
- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- l'art. 163 comma 3 del D.Lgs nr. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 18/10/1996 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'effettuazione di spese in economia aggiornato con deliberazione C.C. n. 38 del 31-10-2002;

VISTO l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

VISTE la deliberazioni della Giunta comunale:

- n. 36 in data 30/04/18 ad oggetto "Riorganizzazione servizi comunali – determinazioni";
- n. 42 in data 16/05/19 ad oggetto "Riorganizzazione servizi comunali–ulteriori determinazioni";

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del Decreto Sindacale nr. 8 del 17/05/2019 di proroga della nomina dei Responsabili dei Servizi fino al 30/06/2019 adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 267/18.8.2000;

- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 22/01/1999 n. 7 esecutiva agli effetti di legge.

PREMESSO che le procedure di approvazione dei progetti di bonifica e di autorizzazione degli interventi sono disciplinate dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. alla parte quarta, titolo V e relativi allegati;

CONSIDERATO quanto disposto dall'art. 43 della L.R. 23/04/2007, n. 9, che conferma in capo al Comune, ai sensi della L.R. 07/04/2000, n. 42, la competenza all'approvazione dei progetti di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, redatti secondo i criteri degli allegati al Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/2006, sentito il parere dell'apposita Conferenza dei Servizi convocata ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e recepite le eventuali osservazioni della Provincia;

DATO ATTO inoltre di quanto segue:

- in data 25/03/2017 è stata presentata al prot. Comunale n. 4756/2017 domanda di "Smantellamento impianto carburanti autostradale con la rimozione di tutte le attrezzature inerenti l'attività carburanti quali serbatoi, pensiline, erogatori etc." da parte della Società TAMOIL ITALIA S.p.A., con sede in Via Andrea Costa n. 17 MILANO, Partita IVA 00698550159 per l'impianto sito in Arquata Scrivia – Autostrada A7 su area censita a catasto fabbricati fg.20 particella 632;
- in data 21/06/2017 il SUAP del Comune di Arquata Scrivia ha rilasciato provvedimento conclusivo ai sensi art. 7 del D.P.R. 160/2010 per la realizzazione dell'intervento richiesto, relativamente allo "Smantellamento impianto carburanti autostradale con la rimozione di tutte le attrezzature inerenti l'attività carburanti quali serbatoi, pensiline, erogatori etc.." in Arquata Scrivia - AUTOSTRADA A7 - su area contraddistinta al Catasto fabbricati foglio 20, particella 632, comprendente autorizzazione L.R. 45/89 e SCIA edilizia;
- a seguito dell'inizio delle operazioni di smantellamento degli impianti sopradescritti, in data 28/09/2017 è stata inviata dalla ditta Tamoil S.P.A. comunicazione ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del D.M. 12 febbraio 2015 n. 31 nella quale si evidenziava la presenza di aliquote di terreno non conformi ai sensi del D.lgs 152/06;
- in data 10/11/2017, prot. comunale n. 16909, perveniva comunicazione di aggiornamento con la quale la ditta stessa evidenziava il pieno rispetto delle CSC di riferimento per tutti i campioni prelevati e per tutti i parametri considerati,
- in data 23/01/2018 prot. 1127 Arpa Piemonte ha fatto pervenire al Comune gli esiti analitici dei campionamenti effettuati e ha rilevato la non conformità ai limiti di legge del campione di terreno prelevato in data 29/09/2017 dalla parete dello scavo "lato officina";
- a seguito di ulteriori chiarimenti tecnici tra i vari enti coinvolti e la ditta Tamoil per il tramite dei propri incaricati, in data 07/06/2018 la ditta B&A Consultancy S.r.l. per conto di Tamoil comunicava che avrebbe proceduto ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DM 12 Febbraio 2015, n. 31;
- in conseguenza di quanto sopra in data 19/07/2018 perveniva al protocollo comunale n. 11974 da parte della società B&A Consultancy S.r.l. documento tecnico denominato "Analisi di Rischio sito specifica" relativo al sito Tamoil – 8219 AdS Vallescrivia Est, autostrada A7;
- con nota Prot. n. 13020 del 08/08/2018 il Comune di Arquata Scrivia convocava per l'11/09/2018 la Conferenza dei Servizi per l'esame e l'approvazione del succitato documento, ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990;

RILEVATO che la Conferenza dei Servizi ha concluso i propri lavori esprimendo PARERE FAVOREVOLE all'approvazione dell'"Analisi di Rischio Sito Specifica", con le seguenti prescrizioni:

- presentare scheda di sintesi del sito ai sensi D.D. 263 del 12/05/2008 della Regione Piemonte;
- effettuare, entro il 31/12/2018, un campionamento delle acque sotterranee dai piezometri PZ 2 – 4 - 8 - 9 – 10 -16;

dando mandato al Comune per il rilascio degli atti di approvazione dell'analisi di rischio e per la chiusura del procedimento, quest'ultima a seguito dell'esito positivo dei campionamenti dei

piezometri, come risulta dal verbale della seduta, che, unitamente ai pareri degli enti, è allegato al presente provvedimento al fine di costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO inoltre che, in esito alla Conferenza dei Servizi succitata, è stato evidenziato come delle risultanze dell'AdR in questione debba essere mantenuta traccia negli strumenti di pianificazione urbanistica, con la precisazione che *"qualsiasi realizzazione edilizia e/o modifica di destinazione d'uso effettuata all'interno dell'area oggetto dell'intervento, dovrà essere preceduta dalla presentazione di una revisione all'analisi di rischio sito specifica approvata da cui potranno essere eventualmente prescritte, in sede di rilascio delle autorizzazioni richieste, le opportune limitazioni d'uso"*, come risulta testualmente dal parere della Provincia;

CONSIDERATO che il verbale della C.d.S. è stato trasmesso agli interessati in data 17/09/2018, prot. n. 14667 e che nel termine assegnato di cinque giorni dal ricevimento non sono pervenute osservazioni in merito, per cui il predetto verbale è da considerarsi condiviso dai partecipanti alla conferenza;

VISTA la comunicazione prot. 15429 in data 02/10/2018 della società B&A Consultancy S.r.l. con la quale è stata fissata la data del 23/10/2018 per l'esecuzione del prescritto campionamento in contradditorio con ARPA;

CONSIDERATO che in data 06/11/2018 è pervenuta al protocollo n. 17137 scheda di sintesi del sito ai sensi D.D. 263 del 12/05/2008 della Regione Piemonte, richiesta dalla Provincia in sede di conferenza dei servizi;

VISTA la determinazione n. 16 del 04/12/2018 con la quale:

- è stato **approvato** il documento **"Analisi di Rischio sito-specifica ai sensi D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."** relativo al sito Tamoil 8219 - AdS Vallescrivia Est, autostrada A7, redatto dalla società B&A Consultancy S.r.l., pervenuto al Comune in data 19/07/2018 al protocollo n. 11974 secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 9/07, nell'ambito delle funzioni attribuite al Comune in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
- è stato stabilito che la chiusura del procedimento di bonifica sarebbe avvenuta esclusivamente a seguito dell'esito positivo dei campionamenti dei piezometri.

VISTO il contributo tecnico scientifico di Arpa pervenuto il 17/01/2019 al prot. 987 relativo ai campionamenti effettuati il 23/10/2018 dalla quale è emersa la conformità per tutti i piezometri ad eccezione del PZ9 per il quale si chiede un ulteriore controllo della qualità della matrice falda non potendone affermare la conformità oltre ogni ragionevole dubbio;

CONSIDERATO pertanto che, con nota prot. 2034 del 04/02/2019 la società B&A Consultancy S.r.l. ha comunicato che in data 28/02/2019 sarebbe stato eseguito il monitoraggio delle acque esclusivamente dal summenzionato piezometro (PZ9);

VISTI gli esiti analitici del campionamento succitato trasmessi con nota prot. 4367 del 15/03/2019 dalla società B&A Consultancy S.r.l. che attestano la conformità alle CSC di cui alla Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e D.M. 31/2015 per tutti i parametri ricercati;

VISTO il contributo tecnico scientifico di Arpa pervenuto il 17/05/2019 al prot. 7694 relativo ai campionamenti effettuati il 28/02/2019 dalla quale è emerso che il piezometro PZ9 presenta caratteristiche di CONFORMITA' ai limiti fissati dalla normativa;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della procedura seguita ai sensi e per gli effetti del "Regolamento controllo interno di gestione e regolarità delle procedure amministrative" adottato con D.C.C. n. 2 del 31/01/2013;

VISTO il testo unico (D.Lgs 267/2000 e s.m.i.);

DATO ATTO altresì:

- della conformità del presente provvedimento con gli atti d'indirizzo politico-gestionale;
- che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento risulta privo di rilevanza ai fini contabili;
- che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

DI DICHIARARE concluso, per i motivi in premessa espressi e richiamati, **il procedimento** di bonifica relativo al sito **Tamoil 8219 - AdS Vallescrivia Est, autostrada A7**, di cui all'**"Analisi di Rischio sito-specifica ai sensi D.lgs. 152/2006 e s.m.i."** redatto dalla società B&A Consultancy S.r.l., per conto di Tamoil Italia S.p.A., pervenuto al Comune in data 19/07/2018 al protocollo n. 11974, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. 31/2015;

DI DISPORRE, conformemente a quanto emerso nella Conferenza dei Servizi tenutasi in data 11/09/2018 per l'esame e l'approvazione dell'**"Analisi di Rischio sito-specifica ai sensi D.lgs. 152/2006 e s.m.i."** relativo al sito Tamoil 8219 - AdS Vallescrivia Est, autostrada A7, redatto dalla società B&A Consultancy S.r.l. di cui in premessa, **che delle risultanze dell'AdR in questione sia mantenuta traccia negli strumenti di pianificazione urbanistica**, mediante individuazione del sito, sulla cartografia di Piano Regolatore Generale, quale "AREA OGGETTO DI BONIFICA AI SENSI D.LGS. 152/2006 E S.M.I.", con apposita simbologia grafica, correlata a specifica norma da inserire nelle N.T.A. del P.R.G.C. che reciti: "*qualsiasi realizzazione edilizia e/o modifica di destinazione d'uso effettuata all'interno dell'area oggetto dell'intervento di bonifica di cui a DET. URB. N. n. 16 del 04/12/2018 e s.m.i., dovrà essere preceduta dalla presentazione di una revisione all'analisi di rischio sito specifica approvata per cui potranno essere eventualmente prescritte, in sede di rilascio delle autorizzazioni richieste, le opportune limitazioni d'uso*";

DI TRASMETTERE il presente provvedimento esclusivamente via PEC a:

- B&A. Consultancy S.r.l. - info@pec.bea-consultancy.com
- Tamoil Italia S.p.a. - Settore Engineering & Maintenance - iccsrl@legalmail.it
- Autostrade per l'Italia S.p.a – autostradeperitalia@pec.autostrade.it

DI INVIARE copia del presente provvedimento, per quanto di competenza, ai seguenti Enti:

- Regione Piemonte - Settore Bonifiche – territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it;
- Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente e Pianificazione - protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it;
- A.R.P.A. Dipartimento di Alessandria – dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.:

–giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

oppure in alternativa:

–straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Il Responsabile del servizio
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA AMBIENTE
F.to: UBALDESCHI arch. MONICA

